

Guida alla nuova proposta di legge elettorale

TESTO AGGIORNATO

di Stefano Ceccanti

1. Cosa dice la legge: come si assegnano i 630 deputati e i 315 senatori elettivi tra collegi e liste

Alla Camera si interviene su 606 seggi e si dividono in due quote: una da 303 collegi uninominali e l'altra di 303 da eleggere su lista. I seggi della Camera sono 630 ma gli altri 24 restano intatti come sono: 12 per gli italiani all'Estero come dal 2006 (circoscrizioni e voto di preferenza), 11 al Trentino Alto Adige come dall'Italicum (collegi uninominali e recupero proporzionale), 1 alla Val d'Aosta (da sempre collegio uninominale).

Lo stesso sistema vale per la legge Senato, dove i collegi uninominali (esclusi quelli di Trentino Alto Adige e Val d'Aosta) saranno 150 a cui poi si aggiungono 151 seggi nei collegi plurinominali i 7 seggi del Trentino, il valdostano e i 6 all'estero.

2. Come il sistema arriva all'elettore

C'è un'unica scheda e un unico voto sia alla Camera sia al Senato.

Questo voto vale sia per un candidato uninominale sia per un listino bloccato corto con un massimo di sei nomi: si vota tracciando un segno nel rettangolo che li comprende. Il sistema tedesco è simile, però dal 1953 prevede due voti diversi, mentre il voto fu unico nel 1949, nelle prime elezioni democratiche. Da noi non si potrà dividere il voto tra il collegio uninominale e il voto di lista per le ragioni che si spiegano alla fine.

3. Come dai voti degli elettori si arriva ai seggi: quanti seggi e quali eletti

Prima di tutto si stabilisce a livello nazionale, sia per la Camera sia per il Senato, chi ha superato il 5% dei voti validi. Le liste che hanno superato tale soglia prenderanno un numero di seggi proporzionali ai voti (metodo dei quozienti interi e dei più alti resti), le altre non entreranno in alcun modo. Di conseguenza, a seconda di quanti voti si sprecheranno, ci sarà un certo effetto disproporzionale. Se ad esempio la prima lista arrivasse al 40% e andasse sprecato un 20% di voti di tutte le liste senza soglia, tale lista prenderebbe il 50% dei seggi perché avrebbe preso il 40% sull'80% dei voti validi delle liste ammesse.

Il voto proporzionale di lista determina quindi il primo risultato delle elezioni, ossia **quanti** sono i seggi di ciascuna lista.

Per capire **quali** sono gli eletti i passaggi sono i seguenti:

- In ciascuna delle circoscrizioni pluriprovinciali Camera e regionali Senato i primi eletti sono anzitutto i candidati che hanno superato il 50% dei voti validi (purché di liste che abbiano superato il 5%);
- quindi eletto è il capolista del listino bloccato;
- subito dopo passano gli altri vincitori dei collegi uninominali (con un'eccezione che si spiegherà tra poco);

- se restano ancora dei seggi da assegnare si torna al listino e scattano in ordine i candidati successivi al primo.
4. La principale differenza col sistema tedesco: il problema dei vincitori in eccesso dei collegi uninominali

In Germania il numero dei seggi non è prefissato in Costituzione. Il sistema è quindi molto flessibile e permette di conciliare due cose altrimenti non conciliabili: che il risultato in seggi sia perfettamente proporzionale ai voti per le liste che superano lo sbarramento e che possano essere eletti tutti coloro che vincono nel collegio uninominale.

Il sistema ottiene questo risultato in 3 passaggi:

- I tedeschi partono da un primo strato di 598 seggi, con 299 collegi;
- se per qualche ragione qualche partito ha visto a livello regionale un numero di eletti nei collegi superiore ai seggi che gli spetterebbero, questi si aggiungono. Si tratta di “mandati in eccesso” Esempio: la Cdu vince 12 collegi ma le spetterebbero solo 10 seggi sulla base del voto proporzionale; se li tiene tutti e 12;
- per riproporzionare il risultato si danno dei “mandati compensativi” ai partiti che non sono stati beneficiati in tutto o in parte dai “mandati in eccesso” Per questo l’attuale Bundestag ha 631 seggi.

In Italia dato il numero fisso di deputati e di senatori elettivi bisogna fare una scelta: o si fa entrare chiunque vinca un collegio uninominale (con un piccolo premio che viola la stretta proporzionalità) oppure, per far valere la proporzionalità si rinuncia a far entrare qualche vincitore (quelli che nella circoscrizione hanno vinto con una percentuale minore; ad esempio se ho 12 vincitori e 10 seggi non entrano i due con la percentuale più bassa). Le forze politiche hanno fatto questa seconda scelta. Una volta presa questa decisione politica ne è derivata la scelta tecnica del voto unico che ne è la conseguenza logica: se non posso garantire automaticamente il seggio a tutti i vincitori non posso consentire un voto distinto al solo candidato. Se io potessi votare solo per il candidato uninominale (o a sé stante o in modo “incoerente” rispetto alla lista) quello poi dovrebbe entrare a tutti i costi perché lo avrei eletto direttamente. Se invece io do un unico voto, io sono comunque rappresentato dal capolista del listino che ho scelto anche qualora non passasse il candidato nel collegio. Per inciso questa scelta garantisce anche che la fantasia italiana riproduca meccanismi come “liste civetta”, desistenze e consimili che i partiti italiani avevano escogitato con le leggi Mattarella e che, pur astrattamente possibili in Germania, lì nessuno ha mai pensato di usare.

5. Bilancio: nei limiti post referendum del 4 dicembre almeno migliora la rappresentanza

Per una valutazione complessiva bisogna distinguere due aspetti.

Il primo è quello della governabilità su cui c’è poco da segnalare. Col successo del No al referendum, coi vincoli costituzionali (doppia fiducia di Camera e Senato; giurisprudenza costituzionale conseguente) la formazione dei Governi è rimessa a intese post-elettorali e non più agli elettori, a meno che una forza politica non arrivi da sola poco sopra il 40%. Questo dato non lo può rimuovere una legge elettorale.

Il secondo è la rappresentanza: non c’è il dubbio che il mix di collegi uninominali e liste bloccate corte sia decisamente migliore delle preferenze previste dalle leggi vigenti, specie al Senato, dove i candidati al momento dovrebbero correre in intere Regioni.

6. Il timing verso le elezioni

Una volta che sia in vigore la nuova legge elettorale, collegi compresi (che si trovano in un secondo emendamento del relatore) qualora il Governo si dimetta e il capo dello Stato registri l'impossibilità di una prosecuzione della legislatura, scattano anzitutto i vincoli previsti dall'articolo 61 della Costituzione:

“Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.”

Si tratta in entrambi i casi di vincoli massimi.

Per la prima riunione delle Camere non ci sono vincoli minimi.

Invece per le elezioni quello minimo è di 45 giorni ed è stabilita dall'art. 11 del Testo Unico Camera (**D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361**)

“1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.
3. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.”

In genere le elezioni vengono indette a una scadenza di circa 60 giorni dallo scioglimento. L'ultima volta le Camere furono sciolte il 22 dicembre 2012 e le elezioni si svolsero il 24 e 25 febbraio 2013.

Anche per la prima riunione in genere si utilizza quasi tutto il tempo massimo previsto: la prima seduta si svolse infatti il 15 marzo 2013.

Di conseguenza, qualora la legge fosse approvata entro luglio e il Governo si dimettesse, sarebbe possibile votare fin dalla fine di settembre e riunire le nuove Camere da metà ottobre.